

Il commercialista telematico

IL REDDITOMETRO :

UNO STRUMENTO DI ACCERTAMENTO DAI CONNOTATI EMPIRICI

di Enrico Larocca

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

Quadro di riferimento

Con il Provvedimento Direttoriale del 14/02/2007 in G.U. n. 51 del 02/03/2007, con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati resi disponibili i nuovi indici presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione ai cosiddetti elementi di capacità contributiva. Lo strumento in discorso, introdotto con D.M. 10/09/1992 e modificato inizialmente con D.M. del 10/11/1992, è stato dunque aggiornato per il biennio 2006-2007. Per spiegare, ai non addetti ai lavori, come funziona questo strumento occorre partire dal principio che ad ogni spesa sostenuta corrisponde un reddito, per cui è possibile ricostruire sinteticamente il reddito di un contribuente sulla scorta delle spese da questi sostenute, con una sorta di ragionamento rovesciato per cui si presume che tali spese siano state finanziate, in via prioritaria, con i redditi prodotti nel periodo.

Caratteristiche generali

La lotta all'evasione fiscale non conosce tregua e con questo spirito lo Stato cerca da sempre di introdurre strumenti di determinazione induttiva dei redditi, proprio per la nota difficoltà di procedere ad accertamenti fiscali analitici su vasta scala. Le soluzioni adottate, però, non sempre salvaguardano i diritti dei contribuenti, anzi, a volte, questi diritti sono letteralmente calpestati. E non a caso, la Suprema Corte, è spesso intervenuta per cassare comportamenti lesivi del diritto ad una tassazione conforme al dettato costituzionale. Ci chiediamo : **quali sono i limiti di uno strumento di accertamento come il redditometro ?** La risposta banale è: **stabilire che il reddito presumibilmente attribuibile ad un soggetto, in un certo periodo d'imposta, sia uguale alle spese di taluni beni e servizi, di cui quel soggetto ha avuto la disponibilità.** La prima obiezione che si può muovere a questo ragionamento, è **che la fonte finanziaria di sostenimento delle spese-indice, ossia delle spese**

assunte come indicatori di reddito presunto, non sia il reddito corrente, bensì il reddito di esercizi precedenti sottratto al consumo. In altri termini, **una fonte reddituale già tassata in precedenza.** Riutilizzare questo reddito, per la seconda volta,

per stabilire l'equazione tra la somma dei beni e servizi a disposizione del contribuente e il reddito prodotto a monte di quelle spese, significa accertare un reddito presunto che non esiste e tassare lo stesso reddito per la seconda volta, con evidente duplicazione tributaria. Di più, la fonte di sostenimento delle spese-indice potrebbe essere addirittura extra-reddituale ovvero patrimoniale.

Come tutelare i contribuenti onesti dall'uso distorto dello strumento ? I

sostenitori dello strumento enfatizzano la possibilità concessa al contribuente di documentare (provare) la provenienza della fonte finanziaria che sta "a monte" delle spese-indice, con la possibilità così di archiviare il possibile accertamento da redditometro. **Ma è sempre possibile fornire prova puntuale della fonte di sostenimento della spesa, specie in assenza di obblighi contabili ?**

Ammesso anche che esista questa via d'uscita per lo sfortunato contribuente incappato nelle maglie dell'accertamento sintetico, non è assolutamente vero che i beni di cui un soggetto ha la disponibilità, corrispondono a redditi prodotti dallo stesso soggetto, ben potendosi configurare l'ipotesi che la disponibilità di certi beni o servizi, fosse stata acquisita in forza del particolare rapporto di parentela con il soggetto che ha materialmente sopportato la spesa di acquisizione. I sostenitori dello strumento "de quo" a questo punto direbbero: lo strumento in discussione è stato creato proprio per superare le intestazioni fittizie di beni e servizi, a soggetti nullatenenti, per coprire fonti di reddito proprie, occultate attraverso delle intestazioni di comodo. Anche con queste argomentazioni lo strumento del redditometro non supererebbe le **forche caudine** della legittimità, perché resterebbe aperto il problema che quel soggetto potrebbe aver finanziato quella spesa-indice con una fonte patrimoniale, sulla quale Agenzia delle Entrate, non ha nessuna prerogativa ispettiva.

Partiamo dalla norma istitutiva contenuta nell'art. 38, co. 4 del D.P.R. 600/1973 che così recita: **L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accer-**

tabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta . Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti . Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Secondo la disposizione sopra riportata l'Agenzia delle Entrate può accertare sinteticamente un reddito o un maggior reddito rispetto a quello effettivamente dichiarato sulla scorta di indici di capacità contributiva stabiliti per decreto (aggiornati periodicamente) quando esiste uno scostamento tra reddito sinteticamente accertato e reddito dichiarato del 25% per almeno due anni (n.d.r. consecutivi), con la presunzione che ammette la prova contraria, che il sostenimento di queste spese sia avvenuto con il reddito dell'esercizio oggetto di accertamento e con quello dei cinque precedenti. Vale a dire, che se nel 2006 il contribuente ha acquistato un immobile adibito a residenza principale del costo complessivo di 350.000 Euro e negli ultimi cinque anni, compreso quello di sostenimento della spesa, ha dichiarato mediamente 30.000 Euro di reddito annuo, è possibile che quel contribuente possa essere destinatario di un accertamento sintetico, fondato sulla circostanza che ha speso di più di quello che ha guadagnato. Toccherà al contribuente argomentare qual è la fonte di finanziamento aggiuntiva della differenza tra la spesa sostenuta e il reddito dichiarato. Occorre sottolineare che ai fini del redditometro non conta la proprietà quanto la disponibilità del bene o del servizio, sebbene per indirizzo della Suprema Corte (Cass. n. 8738 del 18/06/2002), il contribuente proprietario di un bene indice di capacità contributiva, ove dichiara che il bene utilizzato appartenga a terzi, è obbligato a di-

Il commercialista telematico

mostrare di essere un mero prestanome di terzi soggetti. La norma, poi, introduce una serie di riduzioni del reddito presunto al verificarsi di talune circostanze quali:

- 1) il possesso e la disponibilità condivisa con soggetti diversi dalle persone fiscalmente a carico, dei beni e servizi indici di capacità contributiva;
- 2) la natura promiscua, aziendale e extra-aziendale, dei beni e servizi indici di capacità contributiva;
- 3) la disponibilità limitata ad una parte dell'anno dei predetti beni e/o servizi.

Il meccanismo di calcolo del reddito sintetico è semplice: occorre assumere il valore dei spese – indice, mediante la seguente scala decrescente:

- 1) il valore più alto va assunto al 100%;
- 2) il secondo va assunto al 60%;
- 3) il terzo va assunto al 50%;
- 4) il quarto va assunto al 40%;
- 5) dal quinto in poi i valori vanno assunti tutti al 20%.

Alla somma dei valori - indice come sopra determinata, occorre aggiungere la quota di eventuali incrementi patrimoniali, determinata in ragione di 1/5 degli investimenti patrimoniali effettuati nell'anno oggetto di accertamento.

In altri termini, **ai fini del redditometro non necessario per l'Erario accertare la fonte di reddito, poiché per l'applicazione di questo strumento istruttorio è necessario, semplicemente, che il reddito dichiarato, si discosti per il 25% dal reddito sinteticamente accertato, per due o più periodi d'imposta (n.d.r. da ritenersi consecutivi)**. E' evidente che lo strumento istruttorio del redditometro va utilizzato (vedi C.M. 30.04.1999 n. 101/E) con molta cautela e in abbinamento con altri strumenti parametrici (studi di settore in primo luogo) o addirittura con indagini sul campo, mai come strumento unico di accertamento, proprio perché lo strumento risulta inevitabilmente rozzo nella costruzione e nelle modalità di funzionamento.

La classificazione dei beni e servizi utilizzati come indici di capacità contributiva, è abbastanza articolata e può essere distinta nelle seguenti macro-aree di spesa:

La sommatoria
dei valori indici

Gli Indici di
capacità contributiva

Il commercialista telematico

- 1) Aeromobili;
- 2) Navi e imbarcazioni;
- 3) Autoveicoli;
- 4) Altri mezzi di trasporto a motore (camper, autocaravan, motocicli di cilindrata superiore a 250 cc.;
- 5) Roulotte;
- 6) Residenze principali e secondarie con articolazioni territoriali dei coefficienti;
- 7) Collaboratori familiari;
- 8) Cavalli da corsa e da equitazione;
- 9) Assicurazioni di tipo diverso da quelle per RC Auto, invalidità e infortunio e sulla vita.

Il meccanismo di calcolo, è indicato nel Provvedimento Direttoriale, che mediante una serie di tabelle (una per ogni macroclasse di spese-indice) consente di pervenire alla determinazione degli elementi che concorreranno alla sommatoria dei valori che formeranno il reddito sinteticamente accertato.

Concludendo, ci auguriamo, che l'Agenzia delle Entrate, conformemente alle sue istruzioni di servizio, utilizzi il redditometro, con la necessaria cautela e comunque mai come strumento unico di controllo, quanto piuttosto come elemento segnalatorio di situazioni di anomalia fiscale da sottoporre ad ulteriori indagini.

Con l'ausilio di un esempio, vediamo come funziona il redditometro e come incide in termini fiscali l'aggiornamento operato per il biennio 2006-2007 rispetto alla versione 2005-2004. Ipotizziamo che le spese-indice siano le seguenti:

- 1) Barca a vela di 9 metri acquistata nel 2003;
- 2) Toyota Corolla 20 Hp a benzina acquistata nel 2002;
- 3) Abitazione principale a Firenze 100 mq.;
- 4) Villino al mare a Forte dei Marmi di 70 mq.

Sviluppo dei valori in base alle tabelle 2005-2004:

Barca a vela = $3.50 \times 900 \times 7 = 22.050,00$

Auto Toyota Corolla = $(2.151,55 + (296,45 \times 5)) \times 6 = 21.802,80$

Abitazione principale in Firenze = $100 \times 19,62 \times 4 = 7.848,00$

Residenza secondaria di Forte dei Marmi = $70 \times 9,81 \times 5 = 3.433,50$

**Esempio di
quantificazione
del reddito bas-
sato sul reddi-
tometro**

Il commercialista telematico

Calcolo del reddito sintetico:

$$22.050,00 \times 100\% = 22.050,00$$

$$21.802,80 \times 60\% = 13.081,68$$

$$7.848,00 \times 50\% = 3.924,00$$

$$3.433,50 \times 40\% = 1.373,40$$

Totale 40.429,08

Applicando le tabelle del redditometro previsto per il biennio 2006-2007 (stralciate dall'Applicazione redditometro elaborata dal Commercialista Telematico) avremo:

Tabella 2.1 - Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t. e fino a 50 t. con propulsione a vela

NumOrd.	Lunghezza in cm.	Unità Stagionali a bordo	Anno di immatricolazione	Importo Reddito Presunto	Anno Fiscale di riferimento
1	900		2004	24.066,00	2006
				-	
				-	
				-	
				-	
Totale				24.066,00	

Tabella 3.1 - Autoveicoli con alimentazione a benzina

NumOrd.	Potenza	Anno Fiscale di riferimento	Anno di immatricolazione	Importo Reddito Presunto
1	20	2006	2004	23.762,94
				-
				-
				-
				-
Totale				23.762,94

Il commercialista telematico

Tabella 6.2 - Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni della Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo


NumOrd.	Mq.	Data di Inizio periodo d'imposta	Data Finale periodo d'imposta	Importo Reddito Presunto	Data Inizio Possesso	Rate Mutuo	Nuda Proprietà Si/No
1	100	01/01/2006	31/12/2006	8.556,00	01/01/2006		
				-			
				-			
				-			
				-			
Totale				8.556,00			

Tabella 6.4.2 - Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni della Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo

NumOrd.	Mq.	Data di Inizio periodo d'imposta	Data Finale periodo d'imposta	Importo Reddito Presunto	Data Inizio Possesso	Rate Mutuo	Nuda Proprietà Si/No
1	70	01/01/2006	31/12/2006	3.745,00	01/01/2006		
				-			
				-			
				-			
				-			
Totale				3.745,00			

Il reddito accertato sinteticamente con le nuove tabelle, ammonterebbe, dunque, a 44.099,76 costituito da (24.066,00+ (23.762,94x60%) + (8.556,00 x 50%) + (3.745,00 x 40%)) con una differenza di 3.670,68 Euro, che rappresenta un aumento della pressione tributaria del 9,07%. Cosicché, il reddito minimo che esenterebbe il contribuente dall'accertamento basato sul redditometro, per il biennio 2006-2007, con queste spese-indice, risulterebbe essere pari a 35.279,81, ovvero pari al 80% del reddito sintetico. Solo in questo caso infatti, la differenza tra il reddito dichiarato e il reddito accertato con il redditometro non supererebbe il 25% del reddito dichiarato, misura che consente, lo ribadiamo, di essere al riparo da questo strumento di accertamento.

Il commercialista telematico



Matera, 01/06/2007

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

Per il calcolo dei redditi da "Redditometro" il Commercialista Telematico ha messo a punto un software in ambiente Excel che può essere acquistato al seguente link:

<http://www.ilcommercialistatelematico.it/acquisto-software.html>

© 1995 - 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.